

## REGOLAMENTO (CE) N. 3343/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93<sup>(4)</sup>;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata, per la campagna lattiera 1994/1995, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1882/94<sup>(5)</sup>;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi

di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3334/94<sup>(7)</sup>;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 24.

<sup>(6)</sup> GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 62 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(2)</sup>, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90 <sup>(4)</sup>, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono

disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 <sup>(6)</sup> e (CE) n. 3492/93 del Consiglio <sup>(7)</sup> relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 <sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3550/93 <sup>(11)</sup>, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(9)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

<sup>(10)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

<sup>(11)</sup> GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 15.

<sup>(1)</sup> GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 15.

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup> relativa alla conclusione degli accordi sulla Spazio economico europeo, tra la Comunità europea la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE » ;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 3642/93 <sup>(3)</sup> del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra ; che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3109/94 <sup>(5)</sup>, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 <sup>(7)</sup> ; ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltre-

mare alla Comunità economica europea <sup>(8)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(10)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(12)</sup> ;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 45.

<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(7)</sup> GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(11)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(12)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		16,78	0403 10 16	(1)	2,0705/kg + 25,18
0401 10 90		15,57	0403 10 22		25,21
0401 20 11		22,80	0403 10 24		29,91
0401 20 19		21,59	0403 10 26		71,76
0401 20 91		27,50	0403 10 32	(1)	0,1917/kg + 23,97
0401 20 99		26,29	0403 10 34	(1)	0,2387/kg + 23,97
0401 30 11		69,35	0403 10 36	(1)	0,6572/kg + 23,97
0401 30 19		68,14	0403 90 11		118,49
0401 30 31		132,45	0403 90 13		177,48
0401 30 39		131,24	0403 90 19		214,30
0401 30 91		221,31	0403 90 31	(1)	1,1124/kg + 25,18
0401 30 99		220,10	0403 90 33	(1)	1,7023/kg + 25,18
0402 10 11	(*)	118,49	0403 90 39	(1)	2,0705/kg + 25,18
0402 10 19	(*) (*)	111,24	0403 90 51		25,21
0402 10 91	(1) (*)	1,1124/kg + 25,18	0403 90 53		29,91
0402 10 99	(1) (*)	1,1124/kg + 17,93	0403 90 59		71,76
0402 21 11	(*)	177,48	0403 90 61	(1)	0,1917/kg + 23,97
0402 21 17	(*)	170,23	0403 90 63	(1)	0,2387/kg + 23,97
0402 21 19	(*) (*)	170,23	0403 90 69	(1)	0,6572/kg + 23,97
0402 21 91	(*) (*)	214,30	0404 10 02		25,04
0402 21 99	(*) (*)	207,05	0404 10 04		177,48
0402 29 11	(1) (*) (*)	1,7023/kg + 25,18	0404 10 06		214,30
0402 29 15	(1) (*)	1,7023/kg + 25,18	0404 10 12		118,49
0402 29 19	(1) (*)	1,7023/kg + 17,93	0404 10 14		177,48
0402 29 91	(1) (*)	2,0705/kg + 25,18	0404 10 16		214,30
0402 29 99	(1) (*)	2,0705/kg + 17,93	0404 10 26	(1)	0,2504/kg + 17,93
0402 91 11	(*)	35,40	0404 10 28	(1)	1,7023/kg + 25,18
0402 91 19	(*)	35,40	0404 10 32	(1)	2,0705/kg + 25,18
0402 91 31	(*)	44,25	0404 10 34	(1)	1,1124/kg + 25,18
0402 91 39	(*)	44,25	0404 10 36	(1)	1,7023/kg + 25,18
0402 91 51	(*)	132,45	0404 10 38	(1)	2,0705/kg + 25,18
0402 91 59	(*)	131,24	0404 10 48	(2)	0,2504/kg
0402 91 91	(*)	221,31	0404 10 52	(2)	1,7023/kg + 6,04
0402 91 99	(*)	220,10	0404 10 54	(2)	2,0705/kg + 6,04
0402 99 11	(*)	52,41	0404 10 56	(2)	1,1124/kg + 6,04
0402 99 19	(*)	52,41	0404 10 58	(2)	1,7023/kg + 6,04
0402 99 31	(1) (*)	1,2882/kg + 21,56	0404 10 62	(2)	2,0705/kg + 6,04
0402 99 39	(1) (*)	1,2882/kg + 20,35	0404 10 72	(2)	0,2504/kg + 17,93
0402 99 91	(1) (*)	2,1768/kg + 21,56	0404 10 74	(2)	1,7023/kg + 23,97
0402 99 99	(1) (*)	2,1768/kg + 20,35	0404 10 76	(2)	2,0705/kg + 23,97
0403 10 02		118,49	0404 10 78	(2)	1,1124/kg + 23,97
0403 10 04		177,48	0404 10 82	(2)	1,7023/kg + 23,97
0403 10 06		214,30	0404 10 84	(2)	2,0705/kg + 23,97
0403 10 12	(1)	1,1124/kg + 25,18	0404 90 11		118,49
0403 10 14	(1)	1,7023/kg + 25,18	0404 90 13		177,48

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0404 90 19		214,30	0406 90 23	(3) (*)	152,56
0404 90 31		118,49	0406 90 25	(3) (*)	152,56
0404 90 33		177,48	0406 90 27	(3) (*)	152,56
0404 90 39		214,30	0406 90 29	(3) (*)	152,56
0404 90 51	(1)	1,1124/kg + 25,18	0406 90 31	(3) (*)	152,56
0404 90 53	(1) (2)	1,7023/kg + 25,18	0406 90 33	(3) (*)	152,56
0404 90 59	(1)	2,0705/kg + 25,18	0406 90 35	(3) (*)	152,56
0404 90 91	(1)	1,1124/kg + 25,18	0406 90 37	(3) (*)	152,56
0404 90 93	(1) (2)	1,7023/kg + 25,18	0406 90 39	(3) (*)	152,56
0404 90 99	(1)	2,0705/kg + 25,18	0406 90 50	(3) (*)	152,56
0405 00 11	(3)	227,84	0406 90 61	(3) (*)	369,97
0405 00 19	(3)	227,84	0406 90 63	(3) (*)	369,97
0405 00 90		277,96	0406 90 69	(3) (*)	369,97
0406 10 20	(3) (*)	193,57	0406 90 73	(3) (*)	152,56
0406 10 80	(3) (*)	249,28	0406 90 75	(3) (*)	152,56
0406 20 10	(3) (*)	369,97	0406 90 76	(3) (*)	152,56
0406 20 90	(3) (*)	369,97	0406 90 78	(3) (*)	152,56
0406 30 10	(3) (*)	158,31	0406 90 79	(3) (*)	152,56
0406 30 31	(3) (*)	145,53	0406 90 81	(3) (*)	152,56
0406 30 39	(3) (*)	158,31	0406 90 82	(3) (*)	152,56
0406 30 90	(3) (*)	255,03	0406 90 84	(3) (*)	152,56
0406 40 10	(3) (*)	143,61	0406 90 85	(3) (*)	152,56
0406 40 50	(3) (*)	143,61	0406 90 86	(3) (*)	152,56
0406 40 90	(3) (*)	143,61	0406 90 87	(3) (*)	152,56
0406 90 01	(3) (*)	211,82	0406 90 88	(3) (*)	152,56
0406 90 02	(3) (*)	161,83	0406 90 93	(3) (*)	193,57
0406 90 03	(3) (*)	161,83	0406 90 99	(3) (*)	249,28
0406 90 04	(3) (*)	161,83	1702 10 10		62,97
0406 90 05	(3) (*)	161,83	1702 10 90		62,97
0406 90 06	(3) (*)	161,83	2106 90 51		62,97
0406 90 07	(3) (*)	161,83	2309 10 15		85,85
0406 90 08	(3) (*)	161,83	2309 10 19		111,44
0406 90 09	(3) (*)	161,83	2309 10 39		103,94
0406 90 12	(3) (*)	161,83	2309 10 59		84,67
0406 90 14	(3) (*)	161,83	2309 10 70		111,44
0406 90 16	(3) (*)	161,83	2309 90 35		85,85
0406 90 18	(3) (*)	161,83	2309 90 39		111,44
0406 90 19	(3) (*)	369,97	2309 90 49		103,94
0406 90 21	(3) (*)	211,82	2309 90 59		84,67
			2309 90 70		111,44

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e  
b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato  
b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

- per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92 modificato,  
— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca, e al regolamento (CE) n. 1588/94 per la Bulgaria e la Romania,  
sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(\*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.